REGOLAMENTO (CEE) N. 564/68 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1968

relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini vivi e suini macellati provenienti dalla Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che, con lettera del 24 aprile 1968, il governo della Repubblica popolare di Polonia si è dichiarato disposto a dare tale garanzia per le esportazioni verso la Comunità di suini vivi e suini macellati ; che esso provvederà affinché dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dal Centro statale per il commercio estero « Animex » ; che provvederà inoltre affinché per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido nel giorno dello sdoganamento ; che a tal fine provvederà in particolare affinché il Centro statale per il commercio estero « Animex » eviti qualsiasi misura che possa determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione a carico delle spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate, o le misure aventi effetti analoghi ;

considerando che il governo della Repubblica popolare di Polonia si è inoltre dichiarato disposto a trasmettere regolarmente alla Commissione, tramite il Centro statale per il commercio estero « Animex », i dettagli relativi alle esportazioni nella Comunità di suini vivi e suini macellati e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentanti della Repubblica popolare di Polonia ; che a seguito delle discussioni si può ritenere che la Repubblica popolare di Polonia è in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia ; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei prodotti in questione originari e in provenienza dalla Repubblica popolare di Polonia ;

considerando che il Comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento n. 121/67/CEE non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di suini vivi della sottovoce ex 01.03 A II b) e di suini macellati della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 della tariffa doganale comune originari e in provenienza della Repubblica popolare di Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.